



**CITTÀ DI PARABITA**  
PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO VIDEO IN DIRETTA  
STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2019)

## **ART 1 – Finalità**

1. Il Comune di Parabita, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, disciplina con il presente Regolamento l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso pagina pubblica di social network (ovvero altro sito internet) gratuitamente, direttamente ed esclusivamente gestita dal Comune di Parabita, che provvederà a pubblicizzarne idoneamente il relativo link di accesso sul proprio sito istituzionale.
3. Le registrazioni non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione.
4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

## **ART. 2 – Competenza in materia di riprese audio-video**

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.

## **ART. 3 – Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche**

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire le riprese e la diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
  - Generalità anagrafiche;
  - Modalità delle riprese;
  - finalità perseguite;
  - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita);
  - responsabile del trattamento dei dati;
  - dichiarazione di assunzione di qualsiasi responsabilità inerente alla ripresa e diffusione della seduta e di accettazione integrale del presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
3. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, della

legislazione nazionale vigente, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa necessarie all'effettuazione della ripresa. L'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori. Il Comune fornirà esclusivamente, a titolo gratuito, il collegamento alla corrente elettrica. Le riprese streaming concesse non potranno in nessun caso essere più di due in contemporanea, oltre a quella del Comune; nel caso di richieste superiori al limite fissato, farà fede l'ordine in cui le richieste sono state assunte al protocollo.
5. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, potrà comportare la revoca immediata dell'autorizzazione alla ripresa e/o il diniego al rilascio di autorizzazioni successive.

#### **Art. 4 – Modalità di effettuazione delle riprese**

1. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive devono procedere avendo cura di non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; essi si impegnano a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari possono avvenire "in diretta" o "in differita". Esse devono trasmettere per intero la seduta consiliare. Non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
4. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sui canali/pagine web del Comune di Parabita, salvo eccezioni dovute a cause tecniche o economiche.
5. È vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.
6. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese non comportano responsabilità alcuna in capo al Comune.

#### **ART. 5 – Informazioni e privacy**

1. Il Presidente del Consiglio fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'effettuazione della diretta streaming via web, specificando il sito in cui è trasmessa la seduta.
2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal Regolamento UE GDPR 679/2016 e/o dalla legislazione nazionale vigente, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengono lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili.
3. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39, del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità

di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

4. In ogni caso il Presidente del Consiglio, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta all'esigenza di rispettare rigorosamente nella discussione il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati evitando quindi di divulgare i dati personali non strettamente attinenti alla discussione o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alla finalità del dibattito.
5. Tutte le riprese devono essere effettuate a "campo largo" ovvero inquadrando i partecipanti alla seduta (pubblico escluso) nella loro globalità.
6. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Parabita.
7. Il gestore privato cui, eventualmente, è affidato dal Comune l'incarico di ripresa è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
8. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

#### **ART. 6 – Disposizioni Finali**

1. Per quanta non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e le direttive emanate dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

#### **ART. 7 – Entrata in vigore**

1. La presente disciplina entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.